

**ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE
DI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO_CIG: Z5F3DE1030**

Rep. n. 2321

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno **15** (quindici) del mese di febbraio tra:

- **Dr. MICHELE LODICO**, nato a Colle di Val d'Elsa (Si) il 05/09/1966, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Capraia e Limite, codice fiscale 00987710480 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
- **Sig. GIOVANNI FORCONI** nato a Empoli (FI) il 24/03/1965 CF. FRCGNN65C24D403Z il quale interviene a questo atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante della ditta **R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI**, con sede in Empoli (FI), via Partigiani d'Italia, C.F e P.IVA 04245630480 (di seguito denominata l'appaltatore);

PREMESSO

che con determinazione del Responsabile del servizio Lavori Pubblici n. 410 del 28/12/2023 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro per **"SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO"** di durata quadriennale del contratto alla ditta **R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI** con sede in Empoli (FI), via Partigiani d'Italia, P.IVA 04245630480, iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA n. FI - 430250 alla quale affidare gli eventuali futuri contratti applicativi relativi al servizio in oggetto per la durata di mesi 48 dalla data della stipula del presente contratto;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'accordo quadro per il servizio di manutenzione periodica e revisione di impianti e attrezzature antincendio presenti negli edifici di proprietà comunale; nell'appalto sono compresi eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si potranno rendere necessari durante il quadriennio.

Con la presente scrittura privata le parti convengono di regolare uno o più futuri contratti di appalto di servizi attinenti l'A.Q. che dovessero rendersi necessari nel periodo di validità dell'accordo.

Le condizioni stabilite con il presente atto resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e regoleranno anche i successivi contratti applicativi.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i servizi che saranno richiesti ai sensi dello stesso accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

La Stazione Appaltante potrà in qualunque momento stabilire di non procedere o di procedere solo in parte all'affidamento dei successivi contratti d'appalto applicativi senza che nulla l'Impresa aggiudicataria possa pretendere. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ART. 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha **durata anni 4** decorrenti dalla data di stipula del presente contratto di appalto.

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 3 del presente contratto.

ART. 3 – VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

Il corrispettivo massimo di servizi affidabili ai sensi del presente accordo quadro ammonta a **€. 24.700,00** (ventiquattromilasettecento/00 euro) oltre I.V.A. nella misura di legge.

Il ribasso offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicataria sull'elenco prezzi posto a base di gara è pari al **5%** (cinque percento). Il ribasso offerto resterà immutato per tutto il periodo di validità dell'accordo quadro e per tutti gli affidamenti successivi che ne faranno parte.

Per la revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto dalla normativa in vigore.

ART. 4 – AGGIUDICAZIONE CONTRATTI APPLICATIVI

Le singole forniture associate al presente accordo quadro verranno affidate all'appaltatore con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, applicando all'importo progettuale il ribasso offerto in sede di gara dell'accordo quadro.

In sede di aggiudicazione dei contratti applicativi associati al presente accordo quadro le parti non potranno in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni stabilite nell'accordo.

Le ulteriori precisazioni in sede di aggiudicazione del singolo appalto dovranno essere limitate al suo perfezionamento, non potendo essere considerata legittima alcuna alterazione sostanziale dell'originario contenuto dell'accordo quadro.

Per ciascun contratto applicativo verrà stipulato un contratto attuativo del contratto di accordo quadro da stipulare nelle forme di legge; la contrattualizzazione degli applicativi verrà assolta mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Per ciascun contratto saranno a carico dell'appaltatore le spese di bollo e registrazione del contratto, i diritti di segreteria ed il rimborso delle spese di bollo relative ai capitoli dei singoli lavori quando e se dovuti.

ART. 5- DOMICILIO

A tutti gli effetti giudiziale ed extragiudiziali del contratto, il domicilio dell'impresa aggiudicataria è quello indicato nell'istanza di partecipazione, il domicilio del Comune è presso il Palazzo Comunale, Piazza 8 Marzo 1944, 9 Capraia e Limite (FI).

ART. 6 – SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

La disciplina del subappalto è regolata dall'articolo 119 del Dlgs 36/2023.

ARTICOLO 7- CESSIONE DEL CONTRATTO

È tassativamente vietata la cessione anche solo parziale dell'accordo quadro.

La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell'accordo quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute o future.

È inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dall'Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

- Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

- Qualora si verificassero gravi inadempienze contrattuali, il Comune di Capraia e Limite avrà facoltà di risolvere il contratto previa regolare diffida ad adempiere, entro un congruo termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni.

- Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione committente all'affidatario di volersi avvalere della **clausola risolutiva espressa**, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

- Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione trasmessa tramite pec da parte dell'Ente committente all'operatore economico affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'ente stesso rilevi che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta, non risultava in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione.

- Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal Capitolato speciale d'appalto. L'appalto è da intendersi risolto di diritto, a seguito di dichiarazione del Comune di Capraia e Limite, inviata tramite PEC, in caso di:

1. abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
2. eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente Autorità Giudiziaria;
3. inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
4. sospensione del servizio da parte dell'Impresa affidataria senza giustificato motivo;
5. messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività dell'Impresa affidataria;
6. mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T.;
7. gravi violazioni del Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento vigente per i dipendenti del Comune di Capraia e Limite.

Nelle ipotesi elencate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta inoltrata mediante PEC.

ART. 9- GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. 2403774 rilasciata in data 02/02/2024 dalla COFACE Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. con sede legale in Bois-Colombes (Francia), 1, Place Costes et Bellonte, e sede secondaria in Milano, Via Lorenteggio n.240 Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano 09448210154, REA Milano n. 1294607, per l'importo di € 1.235,00 pari al 10% dell'importo complessivo dell'accordo, ridotto del 50% ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D.Lgs 36/2023 .

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di accordo quadro, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l'Amministrazione determinerà e la regolare esecuzione dei singoli contratti applicativi affidati, nonché del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo quadro e/o dai contratti conseguenti. Cessa di avere effetto solo alla data di conclusione dell'accordo quadro e dei singoli interventi associati all'accordo. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 117 del Decreto Legislativo 36/2023. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore dovrà coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

Le garanzie in esame dovranno essere conformi agli schemi tipo previsti dalla normativa vigente. Le franchigie e gli scoperti saranno a totale carico dell'Appaltatore.

ART. 10 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Nell'esecuzione di ciascun contratto applicativo l'Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni del servizio stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di servizio comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudato provvisorio, previo rilascio del DURC.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute del personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi; in caso di crediti dell'Appaltatore insufficienti allo scopo il Comune procederà a incamerare la garanzia definitiva ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

Per quanto non espressamente previsto si richiama il Capitolato speciale d'appalto e la relativa normativa vigente.

ART. 11- SOSPENSIONI DELL'ACCORDO QUADRO

Qualora cause di forza maggiore o nei casi previsti dal Codice Civile impediscano all'affidatario dell'accordo quadro di garantire le prestazioni oggetto dell'accordo, l'appaltatore dovrà dare immediata comunicazione al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici indicando le motivazioni che impediscono il regolare proseguimento dei lavori e attendere la formale sospensione dell'efficacia dell'accordo stesso.

ART. 12- CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le forniture affidate successivamente alla stipula dell'accordo quadro saranno remunerate a misura mediante l'applicazione del ribasso offerto in gara.

Ove ricorra la necessità di applicare prezzi non presenti nell'elenco prezzi contrattuale sarà determinato il nuovo prezzo. Qualora la voce di interesse non sia presente nel prezzario verrà determinata in contraddittorio con l'appaltatore, previa redazione della relativa analisi.

ART. 13- PENALI IN CASO DI RITARDO

Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione verrà quantificato dal Responsabile del servizio lavori pubblici in relazione alla consistenza della fornitura stessa.

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio e/o ultimazione indicati nella conferma d'ordine o nel relativo contratto verrà applicata una penale pari 1% del valore dell'intervento per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 10% contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento di eventuali maggiori danni patiti e patendi o ulteriori oneri sostenuti o da sostenere o subiti a causa dei ritardi.

ART. 14- PAGAMENTI

I pagamenti verranno corrisposti, previa verifica della regolarità contributiva secondo le modalità stabilite nei rispettivi contratti d'appalto.

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente all'intervento, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. La fatturazione dovrà essere emessa con modalità elettronica, ai sensi della L. 244/2007.

Il pagamento potrà avvenire solo tramite bonifico bancario e nel rispetto della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) entro il termine di 30 gg dal ricevimento della fattura.

La fattura dovrà riportare gli estremi della determinazione di impegno di spesa ed il CIG. Il codice univoco dell'ufficio è: UFYLS2

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica. Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.

ART. 15- NORMATIVA ANTIMAFIA

L'affidamento dell'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riguardo a quella contenuta nel D.Lgs. 159/2011, e successive modifiche ed integrazioni. La stipulazione dell'Accordo Quadro è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli previsti dalle predette disposizioni normative.

ART. 16- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 17- RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Per tutto quanto non espressamente regolato nel bando, nel disciplinare di gara o nel capitolato speciale si fa riferimento a tutte le norme regolamentari in materia.

In particolare si fa richiamo alle norme e condizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), alle linee guida ANAC eventualmente emesse nel periodo di vigenza del presente accordo, al D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), al codice Civile, alla Legge 127/2007, al D.Lgs. n. 81/2008, alla Legge Regionale della Toscana n. 38/2007 in materia di appalti pubblici e alla normativa comunitaria, italiana e regionale vigente in materia di appalti pubblici e sicurezza sul lavoro.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, è competente il Giudice Ordinario del Tribunale di Firenze.

ART. 19 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO ED ALLO STESSO MATERIALMENTE ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto sebbene non materialmente allegati:

- il capitolato speciale d'appalto, non allegato alla presente scrittura privata, ma qua interamente richiamato ed acquisito agli atti dell'amministrazione appaltante
- l'elenco prezzi unitari non allegato alla presente scrittura privata, ma qua interamente richiamato ed acquisito agli atti dell'amministrazione appaltante.

ARTICOLO 20- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dall'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è Dr. Michele Lodico, in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del comune di Capraia e Limite, tel 0571978140, email: *m.lodico@comune.capraia-e-limite.fi.it*

ARTICOLO 21 - REFERENTE DELL'ACCORDO PER L'IMPRESA

L'impresa aggiudicataria nomina come referente tecnico per l'impresa Sig. Giovanni Forconi, reperibile ai seguenti recapiti: Tel. 057177214, Cell. 3347777939, Email: *info@rfantincendio.it*, pec: *rfantincendio@legalmail.it*, al quale il R.U.P. potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.

Ogni variazione dovrà essere comunicata tempestivamente in forma scritta al Responsabile del servizio Lavori Pubblici.

ART. 22 – REGISTRAZIONE

Per quanto attiene la registrazione, si stabilisce che tale atto verrà registrato in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 20 del D.P.R. 634 del 26/10/1972, con spese a carico del richiedente.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dall'appaltatore saranno utilizzati ai sensi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003.

L'impresa ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, i contraenti lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera s), 21 comma 2 e art. 28 del D.Lgs. n. 82/2005.

La firma digitale del **DR. MICHELE LODICO** è stata rilasciata da BUFFETTI, con certificato valido fino al 03/01/2027;

la firma digitale del legale rappresentante dell'appaltatore **GIOVANNI FORCONI** è stata rilasciata da CST SERVIZI INFORMATIVI (Agenzia Manta – Empoli), con certificato valido fino al 06/11/2026.

Il presente atto costituisce documento informatico, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005.

Per il presente atto, sottoscritto dalle parti con firma digitale, viene assolta l'imposta di bollo tramite n. 2 marche da bollo da €. 16,00 ciascuna il cui numero identificativo sotto si riporta e che si conservano nella relativa pratica agli atti del servizio competente:

n. identificazione 01210902825442 e n. identificazione 01201156846637.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, al presente atto viene apposta da parte del Responsabile del Servizio la marca temporale.

Firmano le parti